

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (80)904

Vol. 1980/0282

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

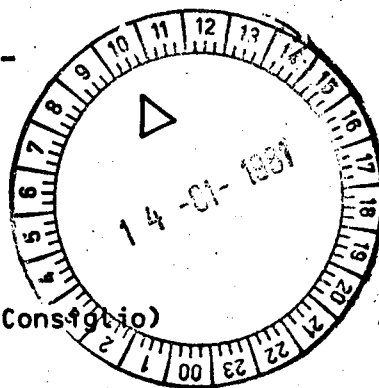
COM(80) 904 def.

Bruxelles, il 23 dicembre 1980

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 926/69 del Consiglio, del
l'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile alle
importazioni



(presentata dalla Commissione al Consiglio)

-1-

NOTA INTRODUTTIVA

Con regolamento (CEE) n. 926/79 il Consiglio ha definito il regime comune da applicare alle importazioni.

Ai sensi degli articoli 14 e 16 di detto regolamento, la Commissione ha proceduto ad un riesame di questo regime con particolare riguardo alle disposizioni relative alle misure di sorveglianza e di salvaguardia ed alla possibilità di far scattare queste misure a livello nazionale.

La Commissione ha concluso che, considerata la situazione dell'industria comunitaria, questo regime potrebbe essere mantenuto a condizione di stabilire un minimo di norme che consenta alla Commissione di procedere a indagini ed a controlli per l'applicazione delle misure di sua competenza.

Viene presentata in allegato, per approvazione, una proposta di regolamento in questo senso. La Commissione fa rilevare che essa costituisce un tutto indissolubile.

12-

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE) n. 926/69 DEL CONSIGLIO,
DELL'8 MAGGIO 1979, RELATIVO AL REGIME COMUNE APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

viste le regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché le regolamentazioni emanate a norma dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali regolamentazioni che consentono una deroga al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita dalle sole misure previste dalle regolamentazioni stesse,

vista la proposta della Commissione,

Considerando che il Consiglio ha definito per ultimo con regolamento (CEE) n. 926/79⁽¹⁾ il regime comune per le importazioni che fissa in particolare le disposizioni da applicare in materia di liberalizzazione delle importazioni, di vigilanza e di salvaguardia;

Considerando che l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento stabiliscono che il Consiglio decide gli adeguamenti da apportarvi;

Considerando che un riesame di detto regolamento alla luce dell'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di applicare criteri di valutazione più precisi e procedure di indagine meglio definite in merito alle misure di vigilanza e di salvaguardia, senza peraltro escludere la possibilità che la Commissione e gli Stati membri attuino le misure richieste in caso di urgenza;

.../...

(1) GU n. L 131 del 29.5.1979, Regolamento (CEE) n. 926/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile alle importazioni.

Considerando che a tal fine è opportuno emanare disposizioni più dettagliate in merito all'apertura di un'indagine, ai controlli ed alle verifiche necessarie, all'audizione degli interessati al trattamento delle informazioni ricevute, ai criteri di valutazione del pregiudizio;

considerando peraltro che appare opportuno inscrivere in un atto comunitario le restrizioni quantitative ancora applicate sul piano nazionale per una maggiore trasparenza dei regimi d'importazione applicati dagli Stati membri;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il testo del titolo II del regolamento CEE 926/79 è sostituito dal testo seguente :

"Procedura comunitaria d'informazione, di consultazione e di indagine".

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3 del suddetto regolamento è sostituito dal testo seguente :

"La Commissione deve essere informata nel caso in cui l'andamento delle importazioni dovesse rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia. Detta informazione deve comprendere elementi di prova sufficienti in merito all'aumento delle importazioni e/o alle condizioni alle quali esse sono eseguite nonché al pregiudizio grave o al rischio di pregiudizio grave che ne consegue. I dati dovranno essere in linea con i criteri definiti all'articolo 14 bis.

La Commissione comunica questa informazione a tutti gli Stati membri".

Articolo 3

Il testo dell'articolo 6 del suddetto regolamento è sostituito dal testo seguente :

1. "Qualora alla fine delle consultazioni emergano elementi di prova tali da giustificare l'apertura di un'indagine, la Commissione procede come segue:
 - a) notifica l'apertura di un'indagine nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; detta notifica comprende un riepilogo delle informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; essa fissa il termine entro il quale le parti / gli interessati possono esprimere per iscritto il loro parere ;

- b) avviare l'indagine a livello comunitario in collaborazione con gli Stati membri.
2. La Commissione raccoglie ogni informazione ritenuta necessaria e, se del caso, esamina e verifica i libri di importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni ed organizzazioni commerciali.
 3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, a sua richiesta e con la modalità che essa stabilisce, informazioni sull'evoluzione del mercato del prodotto dell'indagine.
 4. La Commissione può ascoltare gli interessati.
 5. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere usate esclusivamente al fine per il quale sono state richieste.
 6. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri nonché i loro agenti sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione di chi le ha fornite, le informazioni di natura riservata che hanno ricevuto in applicazione del presente regolamento oppure quelle fornite in via riservata.
 7. Un'informazione sarà di norma ritenuta riservata se la sua divulgazione può avere gravi conseguenze sfavorevoli per chi le ha fornite od è all'origine dell'informazione stessa.

8. I precedenti paragrafi 5-7 non ostano a che le autorità della Comunità rendano note le informazioni di natura generale, in particolare i motivi che sono all'origine delle decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Nondimeno le autorità della Comunità devono tener conto della legittima esigenza degli interessati di tutelare la segretezza degli affari.
9. Eventuali conclusioni possono essere tratte in base ai dati disponibili qualora gli interessati non dovessero fornire le informazioni necessarie entro un termine ragionevole o dovessero ostacolare in modo significativo l'indagine.
10. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee i risultati delle inchieste esponendone le conclusioni più importanti nonché un sommario della motivazione.
11. Il presente articolo non pregiudica l'attuazione di provvedimenti conservativi o di urgenza conformemente agli articoli 12 e 14.

ARTICOLO 4

L'articolo 14, paragrafi 4 e 5, è sostituito dai testi seguenti :

4. La notifica equivale a una domanda ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4. Le misure sono applicabili soltanto fino alla data dell'entrata in applicazione della decisione della Commissione. Tuttavia, quando questa decide di non adottare misure o adotta, ai sensi dell'articolo 12, una misura diversa da quella presa dallo Stato membro, la sua decisione è applicabile a decorrere dal sesto giorno successivo a quello della sua entrata in vigore. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure adottate dalla Commissione entro i tre giorni lavorativi a decorrere dal giorno della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può ^{confirmare} (modificare, od annullare le misure in causa, alla maggioranza qualificata.
5. Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1984. Entro il 31 dicembre 1983 la Commissione proporrà al Consiglio gli adattamenti da apportarvi. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata entro il 31 dicembre 1984 in merito a tale proposta.

Articolo 5

E' aggiunto un articolo 14 bis con il testo seguente :

1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni alle quali esse sono realizzate nonché del pregiudizio grave o del rischio di pregiudizio grave che ne consegue per i produttori comunitari, comprende in particolare i seguenti fattori:

- a) volume delle importazioni, in particolare qualora sia aumentato in modo rilevante, tanto in valore assoluto quanto nei confronti della produzione o del consumo della Comunità;
- b) prezzi delle esportazioni, fra l'altro per determinare un eventuale rilevante sottoquotazione del prezzo nei confronti del prezzo di un prodotto analogo nella Comunità;
- c) impatto sulla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti che risulta dalle tendenze di fattori economici quali :
 - produzione
 - utilizzazione delle capacità
 - scorte
 - vendite
 - quota di mercato
 - prezzo (ossia contrazione dei prezzi oppure ostacolo agli aumenti di prezzo che si verificherebbero in caso diverso)
 - utili
 - rendimento degli investimenti
 - flusso di liquidità
 - occupazione

2. Nel caso di denuncia di un pregiudizio grave, la Commissione esamina anche se sia chiaramente prevedibile che una determinata situazione sia suscettibile di trasformarsi in un effettivo pregiudizio. A questo proposito si può tener conto dei seguenti fattori :

- a) il tasso di incremento delle esportazioni nella Comunità;
- b) la capacità di esportazione del paese di origine o esportatore quale già esiste o si presenterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni cui detta capacità darà luogo saranno destinate alla Comunità";

L'articolo 15, (paragrafo 2b) è sostituito dal testo seguente :

b) negli altri casi, essa modifica o abroga le misure di salvaguardia comunitaria e di vigilanza. Quando questa decisione riguarda misure di vigilanza nazionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo a quello della sua entrata in vigore.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione entro i 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare od annullare la misura in causa, alla maggioranza qualificata.

Articolo 7

La data del 31 dicembre 1981 fissata dal paragrafo 1 dell'articolo 16 è sostituita con la data del 31 dicembre 1984.

Articolo 8

Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

a) Gli Stati membri diversi da quelli indicati nella colonna 2 dell'allegato 1 in corrispondenza dei prodotti ivi elencati possono mantenere le restrizioni quantitative di cui all'allegato III *.

b) Gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione i testi delle misure che essi adottano in conformità con il Codice sulle licenze, concluso della Comunità con decisione del Consiglio del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dei negoziati commerciali degli anni 1973 / 1979 (1). Essi comunicano in particolare le norme e tutte le informazioni concernenti le procedure in materia di introduzione di domande di importazione, ivi comprese le condizioni di ammissibilità di ogni persona, società o istituzione a presentare tali domande. Deve essere ugualmente comunicata alla Commissione ogni modifica di tali norme.

.../...

(*) Tale allegato sarà redatto successivamente sulla base dei dati forniti dagli Stati Membri. Tale allegato comprenderà, nel caso in cui gli Stati membri amministrino i contingenti per mezzo di licenze, il volume totale e/o il valore totale dei contingenti da applicare i o i paesi o la zona geografica ai quali ognuna di queste restrizioni si applica.

(1) GU n° L 71 del 17 marzo 1980.

Articolo 9

L'articolo 20 viene modificato con l'inserzione delle parole "e l'allegato III dopo il riferimento all'allegato I.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,....

Per il Consiglio

Il Presidente.